

**L.R. 25/07/2012, n. 14, art. 13**

**6.** Le funzioni di Ufficio di statistica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, istituito con la presente legge ai sensi dell' [articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#) (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell' [art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400](#) ), sono svolte unicamente dal Servizio statistica e affari generali - Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione.

**7.** L'Ufficio di statistica, avvalendosi della collaborazione delle altre strutture regionali, degli osservatori e degli enti regionali, svolge i compiti previsti dall' [articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 322/1989](#) .

**8.** L'Ufficio di statistica, oltre a svolgere i compiti previsti dall' [articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 322/1989](#) :

- a)** cura i rapporti con l'ISTAT e gli altri organi del Sistema statistico nazionale, in particolare gli uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome;
- b)** indirizza e coordina le attività statistiche dell'Amministrazione regionale;
- c)** provvede alla diffusione delle informazioni statistiche ufficiali, essendo responsabile della loro imparzialità e completezza, e cura le pubblicazioni statistiche della Regione;
- d)** contribuisce alla promozione e allo sviluppo informativo a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi regionali;
- e)** provvede all'acquisizione, a titolo oneroso o gratuito, dei dati statistici, anche mediante la stipula di convenzioni;
- f)** promuove e realizza rilevazioni, elaborazioni e ricerche statistiche di particolare interesse dell'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con altri enti e istituti universitari;
- g)** accerta le violazioni, ai sensi dell' [articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 322/1989](#) , nei confronti di coloro che non forniscono o forniscono deliberatamente errati i dati richiesti nelle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale; le sanzioni amministrative sono applicate dall'ISTAT.

**9.** Il programma statistico regionale determina le attività di rilevazioni, elaborazioni e studi progettuali d'interesse regionale. Il programma viene predisposto annualmente dall'Ufficio di statistica della Regione ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

**10.** È consentita la deroga alle limitazioni stabilite dall' [articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24](#) (Legge finanziaria 2010), per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, al fine di consentire l'assunzione di rilevatori e coordinatori da parte dell'Ufficio di statistica per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale, nei limiti delle risorse finanziarie statali assegnate.